

# Indicazioni per la costituzione dei Servizi regionali e interdiocesani per la tutela dei minori

## **Premessa**

I Servizi regionali per la tutela dei minori (SRTM) o i Servizi interdiocesani per la tutela dei minori (SITM) sono a supporto dei Vescovi e dei Superiori maggiori nell'esercizio del loro ministero per quanto attiene alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Sono chiamati non a sostituire gli Ordinari nelle loro responsabilità, ma a supportarli attraverso competenze e professionalità educative, mediche, psicologiche, canonistiche, giuridiche, pastorali e di comunicazione. In sinergia con il Servizio Nazionale (SNTM), tali Servizi hanno l'obiettivo di contribuire a diffondere una cultura della prevenzione, fornire strumenti di informazione, formazione e protocolli procedurali. All'occorrenza i Servizi potranno anche rivelarsi utili per la gestione delle segnalazioni. Di non meno rilievo è il fatto che, accanto a un livello nazionale e a un livello interdiocesano, ci sia sempre un referente diocesano. L'efficacia degli strumenti si misura sulla loro capacità di essere presenti sul territorio in modo puntuale e competente, in sintonia d'azione e d'intenti con gli organismi interdiocesani e nazionali affinché possa realizzarsi una feconda e vicendevole interazione.

## **IL SERVIZIO REGIONALE/INTERDIOCESANO PER LA TUTELA DEI MINORI**

### **Costituzione e composizione**

In ogni regione ecclesiastica sia costituito il Servizio regionale per la tutela dei minori, ovvero, se ritenuto opportuno, più Servizi interdiocesani per la tutela dei minori.

I Servizi regionale e interdiocesano sono composti dai referenti diocesani per la tutela dei minori, da operatori pastorali e da esperti nel campo della protezione dei minori e degli adulti vulnerabili.

Il SRTM/SITM fa riferimento al Vescovo che la Conferenza Episcopale Regionale ha scelto quale referente per la tutela dei minori. Allo stesso Vescovo compete promuovere la costituzione del SRTM/SITM, oltre che la formazione e l'aggiornamento dei membri. La Conferenza Episcopale Regionale nomina il coordinatore del Servizio; a loro volta, i Vescovi che costituiscono il Servizio interdiocesano ne nominano il coordinatore. Alle stesse autorità compete approvare i regolamenti dei Servizi, secondo le indicazioni del Servizio Nazionale.

### **Compiti**

Compete al SRTM/SITM, in sintonia con il SNTM e secondo le indicazioni dei Vescovi:

- monitorare e documentare le iniziative di prevenzione e formazione, nonché le modalità di attuazione a livello locale delle Linee guida nazionali;
- accompagnare le singole diocesi, comunità religiose, associazioni o altre realtà ecclesiali nella stesura di protocolli e indicazioni di buone prassi per la tutela dei minori;
- stimolare, promuovere e coordinare l'informazione e la formazione degli operatori pastorali sulle tematiche della tutela dei minori e della prevenzione degli abusi;
- se richiesto dal Vescovo diocesano o dal Superiore Maggiore competente, accogliere e trattare secondo i protocolli stabiliti dal SNTM le segnalazioni di abusi sessuali in ambito ecclesiale.

## **REFERENTE DIOCESANO PER LA TUTELA DEI MINORI**

### **Nomina**

In ogni diocesi il Vescovo nomina un Referente diocesano per la tutela dei minori, esperto in questo campo e di provata disponibilità al servizio ecclesiale. Egli potrà essere aiutato da una équipe di esperti, laici o chierici, approvati dal Vescovo.

### **Compiti**

Compete al Referente:

- collaborare strettamente con il Vescovo diocesano nell'adempimento delle sue responsabilità pastorali in materia di tutela dei minori e degli adulti vulnerabili;
- far da riferimento locale al SRTM/SITM, del quale è membro di diritto;
- proporre iniziative per sensibilizzare il clero, gli organismi di partecipazione e gli uffici pastorali diocesani sotto il profilo della tutela dei minori e per formare gli operatori pastorali;
- assistere e consigliare il Vescovo collaborando, se richiesto, nell'ascolto e nell'accompagnamento delle vittime e nella gestione delle segnalazioni di abusi.